



23.02.2015

Documentazione

Svizzera – Italia: intesa sulle questioni fiscali



Protocollo alla CDI

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge italiana su un programma di autodenuncia («Voluntary Disclosure Program»; VDP). Con questo programma i contribuenti residenti in Italia possono regolarizzare i valori patrimoniali e i redditi non dichiarati tramite un ricupero d'imposta. Tuttavia, delle sanzioni maggiorate sono previste se gli averi non dichiarati si trovano in Stati che figurano sulla lista nera italiana dei Paesi che non permettono uno scambio adeguato d'informazioni. La Svizzera ne ha sinora fatto parte poiché non disponeva di una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con l'Italia contenente una clausola sullo scambio d'informazioni conforme allo standard OCSE. Secondo il VDP i Paesi che firmano, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, una CDI con lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard dell'OCSE vengono trattati alla stessa stregua dei Paesi che non figurano su tale lista nera.

Il 19 dicembre 2014 la Svizzera e l'Italia hanno parafato un Protocollo di modifica alla CDI Svizzera – Italia (CDI-I) che prevede lo scambio di informazioni su domanda. Il Protocollo di modifica è applicabile a fattispecie e circostanze avvenute dal giorno della firma, vale a dire dal 23 febbraio 2015. Di conseguenza, ai fini del VDP, la Svizzera viene trattata come se non figurasse sulla lista nera.

Il Protocollo sarà sottoposto per approvazione alle Camere federali e sottostà a referendum facoltativo.


La Svizzera ha sinora firmato 50 CDI e 7 accordi sullo scambio d'informazioni (TIEA) che soddisfano lo standard internazionale in materia di scambio d'informazioni. Di queste, 41 CDI e 3 TIEA sono già in vigore.

Roadmap

Oltre al Protocollo di modifica della CDI, i negoziati hanno consentito la conclusione di una roadmap. La roadmap contiene un chiaro impegno politico in merito a diversi punti delle relazioni bilaterali in ambito fiscale e finanziario tra Svizzera e Italia. Essa comprende in particolare i seguenti punti:

- scambio automatico di informazioni: in futuro la Svizzera e l'Italia adotteranno lo standard dell'OCSE tramite una nuova base legale. Sono attualmente in corso negoziati con la Commissione UE per introdurre lo scambio automatico di informazioni con i Paesi membri dell'UE;
- regolarizzazione del passato: i contribuenti italiani che detengono un conto in Svizzera possono partecipare al VDP alle stesse condizioni di quelle applicate a Paesi che non figurano sulla lista nera italiana relativa allo scambio d'informazioni su domanda. Entrambi gli Stati possono inoltrare domande raggruppate per identificare le persone che intendono dissimulare valori patrimoniali non dichiarati. In questo caso è applicato lo standard dell'OCSE e non può trattarsi di *fishing expeditions*;
- perseguimento penale nei confronti di contribuenti nonché di istituti finanziari e dei loro impiegati: i contribuenti che partecipano al VDP beneficiano di una riduzione della pena. Gli istituti finanziari e i loro collaboratori non sono di principio responsabili dei reati fiscali commessi dai loro clienti; del comportamento cooperativo degli istituti finanziari ai fini della regolarizzazione dei loro clienti si tiene conto positivamente;
- imposizione dei frontalieri: i frontalieri che lavorano in Svizzera sono attualmente assoggettati ad imposizione esclusivamente nel nostro Paese. I Cantoni interessati versano all'Italia il 38,8 per cento del gettito fiscale che è destinato ai Comuni di residenza. In futuro i frontalieri saranno assoggettati a un'imposizione limitata nello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e a un'imposizione ordinaria nello Stato di residenza. La quota spettante allo Stato del luogo di lavoro ammonta al massimo al 70 per cento del totale dell'imposta normalmente prelevabile alla fonte. Il carico fiscale totale dei lavoratori frontalieri non sarà inferiore a quello attuale e, in un primo tempo, nemmeno superiore. La nuova imposizione dei frontalieri sarà oggetto di un accordo – da negoziare nella prima metà del 2015 – che includerà anche una clausola di revisione. Entrambi gli Stati si sono impegnati ad avviare rapidamente i negoziati.

Accordo sui frontalieri Svizzera - Italia



- liste nere italiane: con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della CDI la Svizzera sarà tolta dalle liste, che considerano come criterio unicamente l'assenza di scambio di informazioni su domanda. Gli attuali regimi fiscali privilegiati per le imprese che figurano sulle liste nere italiane saranno stralciati da queste liste quando saranno aboliti o resi conformi con gli standard internazionali;
- accesso ai mercati finanziari: entrambe le parti ribadiscono la loro volontà di cercare soluzioni per migliorare la cooperazione transfrontaliera e l'accesso ai mercati finanziari. A breve saranno avviati colloqui tecnici al riguardo;
- ulteriore modifica della CDI Svizzera-Italia: in una seconda fase la CDI sarà pure rivista su altri punti; si persegue, tra l'altro, una riduzione delle aliquote fiscali applicate a dividendi e interessi, una modifica della disposizione contro gli abusi e l'introduzione di una clausola arbitrale;
- Campione d'Italia: le autorità competenti proseguiranno a corto termine le discussioni finalizzate alla ricerca di soluzioni pragmatiche per singoli aspetti legati all'imposizione indiretta, mentre a lungo termine il dialogo porterà sulla ricerca di soluzioni concernenti le altre questioni fiscali e non fiscali dell'enclave.

Dopo anni di controversie, l'accordo tra la Svizzera e l'Italia pone delle nuove basi che permetteranno di rafforzare la cooperazione, migliorare le relazioni tra i due Stati e sviluppare le relazioni economiche bilaterali in un clima costruttivo. L'attuazione del recente programma italiano di autodenuncia sarà facilitato mediante l'accordo mentre la certezza del diritto per i contribuenti italiani che detengono un conto in Svizzera verrà decisamente migliorata.